

Discorso pronunciato dal Consigliere di Stato **Michele Barra**
in occasione della Conferenza stampa Padroncini e distaccati, una situazione da correggere
26 luglio 2013

– Fa stato il discorso orale –

Padroncini e distaccati

Ho quindi chiesto un'analisi sul fenomeno dei lavoratori stranieri dipendenti (**distaccati**) e dei lavoratori stranieri indipendenti (**padroncini**). Come noto, con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE nel 2002, lo scenario lavorativo svizzero ha subito grandi cambiamenti. Il nostro cantone ha sofferto più di altri a causa degli accordi internazionali.

L'invasione di distaccati e padroncini italiani ha creato una situazione difficilissima. Questi lavoratori si stanno sostituendo alla manodopera indigena, alimentando di fatto la crisi nel settore edilizio e artigianale.

Come noto, queste categorie non sottostanno all'**obbligo di una richiesta di permesso di lavoro** quando il lavoro prestato non supera i 90 giorni. L'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede però l'obbligo di notificare la propria attività temporanea in Svizzera.

I dati sono noti, ma li ricordo. Nel 2012 il totale delle persone notificate in Ticino è stato di 21'313 unità, di cui 9'332 nei settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria. Il totale di indipendenti e distaccati in questi settori è di 8'157. Gli altri 1'175 sono lavoratori comunitari assunti temporaneamente (meno di 3 mesi) da datori di lavoro ticinesi tramite la procedura di notifica.

Le 21'313 unità sono composte di 12'830 prestatori transfrontalieri di servizio (indipendenti e distaccati) e 8'483 assunzioni temporanee presso un datore di lavoro svizzero.

Secondo una proiezione, l'aumento previsto per il 2013 è del **65%** rispetto al 2012. Oltre 35.000 unità in totale! Trovate una pagina con i dati nella cartella stampa.

Proposta di nuova procedura di notifica

Come sapete, la notifica deve avvenire mediante modulo ufficiale al più tardi 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in Svizzera. Questa procedura deve essere effettuata online sul sito dell'Ufficio federale della migrazione ed è gratuita.

Tuttavia, le direttive federali non vietano che le notifiche siano effettuate con procedure diverse rispetto a quella online.

Nella situazione attuale, ritengo che la procedura di notifica non deve essere per forza quella più semplice, bensì quella **più efficace** per controllare l'identità e le condizioni di lavoro degli stranieri operanti sul territorio.

Occorre quindi che per i prestatori di lavoro transfrontalieri la vecchia notifica online sia sostituita da un **modulo pdf da compilare e stampare**.

La prima grande differenza rispetto alla vecchia notifica online consiste nel fatto che il modulo è in formato pdf. Non può, dunque, essere inoltrato direttamente online, ma deve essere stampato e presentato di persona allo sportello per la notifica.

Nella cartella stampa trovate nel dettaglio una descrizione dei passi della procedura e le aggiunte da richiedere insieme all'attuale formulario.

In particolare, attiro l'attenzione sull'**autorizzazione** che il richiedente deve dare al rilascio su richiesta di **informazioni al fisco** dello Stato membro UE nel quale è assoggettato fiscalmente. Questo dovrebbe disincentivare da eventuali tentazioni di frode fiscale.

Il cambiamento principale è che il distaccato o il padroncino dovranno **presentarsi allo sportello** con tutta la documentazione richiesta, ovviamente nel normale orario di apertura al pubblico.

Lo dico perché va subito chiarita una cosa: questa nuova procedura non deve essere letta come un sovraccarico di lavoro per l'amministrazione cantonale, con la conseguenza di chiedere un potenziamento dell'organico, ma come un allungamento dei tempi di attesa per i richiedenti.

Per concludere, il lavoratore transfrontaliero dovrà presentare un **modulo di fine lavori** allegando la fattura emessa al mandante.

La fine lavori è importante per monitorare il non superamento dei 90 giorni per anno civile, mentre l'obbligo di presentare la fattura finale garantisce il controllo **contro il lavoro in nero**.

Introduzione Iva per prestazioni inferiori a 10'000 franchi

Questa è un'altra situazione che va corretta. Oggi, infatti, le prestazioni inferiori a 10'000 franchi effettuate da ditte estere su territorio svizzero non sono soggette all'IVA. Ciò crea una chiara disparità di trattamento tra le ditte indigene, assoggettate all'IVA, e le ditte straniere che approfittano di un'esenzione.

Va da sé che se le ditte straniere non devono essere discriminate la discriminazione va eliminata anche all'interno dello Stato svizzero, dove sfavorisce i residenti e i contribuenti indigeni.

Ci troviamo di fronte a un problema legato alla **competitività** sul territorio. Le ditte svizzere, anche a parità di costo, dovranno sempre fatturare un 8% in più rispetto alla concorrente straniera.

Il Governo ha già dimostrato il suo interesse per questa tematica e anche il Consiglio federale lascia intravedere un'apertura.

La proposta che vi ho esposto legata alla procedura di notifica potrà essere utile anche per **sostenere e rafforzare** una nuova richiesta alla Confederazione di revisione della discriminazione presente nella Legge sull'IVA, già portata avanti senza successo da alcuni atti parlamentari presentati a Berna dal consigliere nazionale Ignazio Cassis, pure appoggiati dal Consiglio di Stato.

Nello specifico, con l'introduzione dell'obbligo di notifica di fine lavoro, allegando la fattura finale, sarebbe possibile quantificare l'ammontare dell'IVA senza dover fare un ulteriore controllo.

L'evasione dell'IVA resterebbe tale solo nel caso in cui la ditta estera decidesse di non adempiere all'obbligo di notificarsi prima di cominciare la prestazione di servizio. In quel caso, i controlli per identificare gli inadempienti nell'ambito delle notifiche riuscirebbero anche a verificare le evasioni IVA correlate alle prestazioni.

Prima di passare la parola a Vinicio Malfanti, che vi farà una sintesi delle recenti misure prese in materia di LEPIC, vorrei fare un'aggiunta che riguarda la fiscalità dei **frontalieri**.

Il rapporto che ho commissionato presenta una valutazione anche su questo tema, ma ho deciso di fare un ulteriore approfondimento con un esperto in materia fiscale, il prof. Marco Bernasconi. Darò conto dei risultati nel corso del mese di agosto.

LEPIC e LEPIC artigiani

Ma veniamo alla LEPIC.

Gli obiettivi dell'iniziativa presentata nel novembre 2012 da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per una nuova legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale sono ampiamente condivisi.

Sul testo proposto si impongono tuttavia dei correttivi per ridurre possibili contrasti con il diritto federale e in particolare con la Legge federale sul mercato interno, che sancisce il principio del libero accesso al mercato e non ammette limitazioni alla concorrenza fondate solo su motivazioni economiche.

E' quindi stato posto in consultazione un controprogetto all'inizio di luglio presso l'Unione associazioni dell'edilizia. Il relativo messaggio sarà licenziato appena giungeranno le valutazioni richieste (fine agosto/inizio settembre).

A complemento di informazione ricordo il 10 luglio il Consiglio di Stato ha licenziato un analogo messaggio riguardante una modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore volta a regolamentare l'attività degli operatori specialisti nel settore della costruzione.

Questa modifica risponde alle richieste contenute nell'iniziativa presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli operatori del settore principale della costruzione (LEPIC) del 26 settembre 2011. Essa è volta a regolare l'esercizio di alcune professioni specialistiche che, con il tempo si sono affiancate alle imprese di costruzione vere e proprie assumendo in cantiere un'importanza rilevante.

Prossimi passi

Ho chiesto al Consiglio di Stato di discutere queste valutazioni nella nostra prossima seduta, al fine di implementarle al più presto. Inoltre, chiederò che vengano integrate nel pacchetto di misure in allestimento presso i dipartimenti.

Ricordo, infatti, che il Consiglio di Stato presenterà alla fine di agosto un rapporto sul tema della salvaguardia del lavoro indigeno, che conterrà anche delle proposte di misure restrittive da proporre alla Confederazione per contrastare le distorsioni del mercato e le situazioni di concorrenza sleale.

Al momento, sono in corso gli approfondimenti in ogni dipartimento. Il DT, sta valutando l'introduzione di provvedimenti mirati nel settore della mobilità, con l'obiettivo di diminuire il traffico veicolare dei frontalieri.

Michele Barra



ALLEGATO 1

Gennaio - febbraio 2013

Distaccati 4'045 Indipendenti 1'792 **Totale di 5'837 unità**

Proiezione al 31 dicembre 2013

Distaccati 24'270 Indipendenti 10'752 **Totale di 35'022 unità**



ALLEGATO 2

Nuova procedura di notifica

- 1) La vecchia notifica online è sostituita da un modulo “pdf compilabile e stampabile”.
- 2) Aggiunte da applicare all’attuale formulario
 - a) Generalità e dati relativi al prestatore di servizi indipendente
 - Codice Fiscale italiano (in Italia il CF ha una rilevanza fondamentale per l’identificazione del soggetto persona fisica e giuridica);
 - numero di partita Iva della persona giuridica se attribuito;
 - b) Autorizzazione rilascio informazioni
 - Alla fine del modulo pdf va inserita una conferma di autorizzazione al rilascio su richiesta di informazioni al fisco dello Stato membro UE nel quale il lavoratore transfrontaliero è assoggettato fiscalmente.
- 3) Documentazione da allegare al modulo
Dopo aver stampato il modulo, il datore di lavoro che distacca il personale o il padroncino dovranno produrre la seguente documentazione da consegnare allo sportello:

Distaccati
 - a) Copia della carta d’identità del datore di lavoro;
 - b) Copia del registro di commercio italiano non più vecchio di 3 mesi (essenziale per verificare la veridicità dei dati inseriti nel modulo);
 - c) Copia della carta d’identità del lavoratore che s’intende distaccare in Svizzera;
 - d) Copia del contratto di lavoro in essere tra lavoratore distaccato e datore di lavoro estero;
 - e) Copia dell’ultima busta paga del dipendente;
 - f) Copia del contratto di mandato o di appalto per il servizio che si vuole prestare in Svizzera (il contratto deve prevedere la durata approssimativa dei lavori – che non può superare i 90 giorni – e un preventivo economico).
Padroncini
 - a) Copia della carta d’identità del datore di lavoro;
 - b) Copia del registro di commercio italiano non più vecchio di 3 mesi;
 - c) Copia del contratto di mandato o di appalto per il servizio che si vuole prestare in Svizzera;
 - d) Modulo A1 (certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile).
- 4) In seguito alla stampa del modulo pdf e alla raccolta di tutti i documenti da allegare, il lavoratore transfrontaliero deve presentarsi allo sportello dedicato alla consegna. Gli sportelli seguiranno il normale orario di ufficio aperto al pubblico.
- 5) Lo sportello avrà l’obbligo di verificare che i dati contenuti nel modulo di notifica siano gli stessi degli allegati prodotti. Come per l’attuale notifica online, il lavoratore straniero dovrà presentarsi al più tardi 8 giorni prima dell’inizio dei lavori previsti. Gli addetti allo sportello, dovranno avere il tempo di constatare eventuali incoerenze dei dati o problemi relativi alla notifica.

- 6) Il lavoratore transfrontaliero dovrà sempre avere a portata di mano copia della notifica consegnata allo sportello.
- 7) A lavoro concluso, il lavoratore transfrontaliero dovrà presentare un modulo di fine lavori allegando la fattura emessa al mandante. La fine lavori ha una notevole importanza per monitorare il non superamento dei 90 giorni per anno civile. L'obbligo di presentare la fattura finale ha una connotazione di controllo contro il lavoro in nero.
- 8) L'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro potrà decidere se inoltrare la documentazione riguardante il distaccato/padroncino all'agenzia delle entrate dello Stato estero. Questa procedura potrebbe essere applicata per evitare l'evasione fiscale nello stato di residenza del lavoratore.